

LEGGE REGIONALE

Istituzione dell'anagrafe degli interventi finanziari regionali

Consiglio Regionale
della Puglia

Legge regionale:

"Istituzione dell'anagrafe degli interventi finanziari regionali"

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Per consentire alla Regione Puglia l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del proprio Statuto e per garantire il migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impegno e di spesa, si istituisce presso l'Assessorato regionale al Bilancio l'anagrafe degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Soggetti iscritti all'anagrafe)

1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti -secondo le procedure previste dai successivi articoli- tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli Enti strumentali, relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.

Consiglio Regionale
della Puglia

2. Agli effetti del funzionamento dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.

3. I soggetti iscritti all'anagrafe devono comunicare, con gli atti in tesi a ottenere le erogazioni di cui ai precedenti comma 1° e 2°, il numero di codice fiscale e il comune di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta variazione.

Art. 3

(Determinazione delle procedure di iscrizione)

1. La Giunta regionale delibera, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le codificazioni necessarie al funzionamento dell'anagrafe e conseguimento delle finalità individuando, comunque, le principali categorie da contemplare nel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive, economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure della spesa.

Art. 4

(Pubblicità ed utilizzo dei dati dell'anagrafe)

1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso l'Assessorato regionale al Bilancio e sono a disposizione di ciascun Consigliere regionale a norma dell'art. 30 dello Statuto; a norma dell'art. 34 dello Statuto, devono essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano richiesta.

Consiglio Regionale
della Puglia

2. I dati suddetti sono altresì a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.
3. I dati contenuti nell'anagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che l'Assessore regionale al Bilancio dovrà inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre solare. In tale relazione dovranno essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.
4. Le relazioni di cui al precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto di pubblicazione previa intesa fra l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, approvato con L.R. 11.2.1988, n. 6:

PARTE II - SPESA -

	<u>Competenza</u>	<u>Cassa</u>
Variazione in aumento:		
- Cap. 0003642 (c.n.i.) "Spese per l'anagrafe degli interventi finanziari regionali - L.R....."	500.000.000	500.000.000

Consiglio Regionale
della Puglia

Competenza

Cassa

Variazione in diminuzione:

- Cap. 1020010 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente"	500.000.000	500.000.000
---	-------------	-------------

2. Per gli esercizi successivi, si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)



Consiglio Regionale
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 30.6.88 ed è conforme al te
sto deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGERTARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

- 8 LUG. 1988



p.c.c. (Silvana Vernola)